

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, STUDIO, RICERCA, CONSULENZA A SOGGETTI ESTERNI ALLA DOTAZIONE DI PERSONALE DEL COMUNE.

Art. 1 - Finalità

1. Il presente regolamento disciplina le procedure comparative per il conferimento di incarichi professionali o di collaborazione, di consulenza, di ricerca e di studio, nonché il relativo regime di pubblicità come definiti dall'art. 7, commi 6 – 6 bis e 6 ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., dall'art. 110, c.6, del D. Lgs. n. 267 del 2000 e dai commi 54, 55, 56, 57, 76 e 77 dell'art. 3 della legge n. 244/2007 nel testo vigente, per far fronte ad esigenze che l'Amministrazione non può soddisfare con risorse umane operanti stabilmente nella propria organizzazione.

2. Le procedure sono finalizzate a garantire: a) trasparenza al procedimento di conferimento; b) contenimento, razionalizzazione e controllo della spesa pubblica.

Art. 2 - Ambito applicativo e definizioni

1. Rientrano nella disciplina di cui al presente regolamento tutti gli incarichi individuali conferiti ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, esercitati in forma di lavoro autonomo, sulla base di contratti di prestazione d'opera stipulati con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e seguenti del codice civile.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento si intendono:

- a) per "incarichi" o "incarichi professionali" o "incarichi di collaborazione", i rapporti intercorrenti tra il Comune ed un qualificato soggetto esecutore, tradotti in forma di lavoro autonomo, mediante contratti di prestazione d'opera o d'opera intellettuale;
- b) per "incarichi di studio", le attività di studio svolte nell'interesse dell'Amministrazione, caratterizzati dalla consegna di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte, quali, a titolo esemplificativo, lo studio e l'elaborazione di soluzioni di questioni inerenti all'attività dell'Amministrazione committente;
- c) per "incarichi di ricerca", le attività assimilabili agli incarichi di studio, che presuppongono la preventiva definizione di un programma da parte dell'Amministrazione e possono assumere contenuto diverso;
- d) per "consulenze", le attività che riguardano le richieste di pareri ad esperti, quali, a titolo esemplificativo: le prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressione di giudizi; le consulenze legali, al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio dell'Amministrazione; studi per l'elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi;
- e) per "incarichi operativi", le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputate, quali, a titolo esemplificativo: gli incarichi finalizzati all'acquisizione di prestazioni di servizi, necessarie per raggiungere gli scopi dell'Amministrazione;
- f) per "esperto", il soggetto al quale possono essere affidati incarichi professionali o consulenze in ragione delle sue esperienze formative e delle specifiche competenze acquisite;
- g) per "capacità tecnico-professionale", il possesso di esperienze maturate nel settore oggetto dell'incarico in affidamento;
- h) per "particolare e comprovata specializzazione universitaria", il requisito del possesso della laurea magistrale o del titolo equivalente, secondo l'ordinamento universitario, ovvero altre specializzazioni frutto di percorsi didattici universitari

completi e definiti formalmente dai rispettivi ordinamenti, in aggiunta alla laurea triennale, coerenti con la materia oggetto dell'incarico;

- i) per "disciplinare di incarico" o "contratto di incarico" o "contratto di collaborazione" o "contratto di consulenza", l'atto negoziale tra l'Amministrazione committente ed il soggetto esecutore da essa individuato per lo svolgimento delle prestazioni professionali qualificate di cui necessita.

3. I soggetti affidatari degli incarichi prestano la loro opera nelle forme di:

- a) lavoro autonomo di natura occasionale che si identifica in prestazioni d'opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente. Le obbligazioni che discendono dall'incarico, si esauriscono con il compimento di una attività circoscritta e tendenzialmente non ripetitiva, ancorché prolungata nel tempo, finalizzata a sostenere e migliorare i processi decisionali dell'Ente;
- b) lavoro autonomo nella forma esercitata abitualmente dai soggetti stessi.

Art. 3 - Presupposti, limiti e modalità di conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi di cui al presente regolamento possono essere conferiti in presenza dei seguenti presupposti:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione ovvero ad obiettivi e progetti specifici e determinati previsti in un programma approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, c. 2 D Lgs. 267/2000;
- b) l'Amministrazione deve aver preliminarmente accertato che le risorse umane disponibili al suo interno non siano in grado di assicurare la rispondenza dei risultati agli obiettivi prefissati;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

2. Con riferimento al presupposto indicato alla lettera b) dovrà essere eseguita attenta ricognizione del cui esito negativo dovrà darsi puntuale notizia nel provvedimento di incarico.

3. Con riferimento al compenso, l'Ufficio competente provvede alla sua determinazione in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'Amministrazione. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione, salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

4. Il Comune affida gli incarichi di cui al presente regolamento, individuando gli esperti cui affidare l'esecuzione delle prestazioni professionali di cui necessita in base ad una procedura selettiva con valutazione comparativa, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, divieto di discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità.

Art. 4 - Procedura selettiva per l'individuazione delle professionalità

1. Il Comune affida gli incarichi di cui al presente regolamento individuando gli esperti cui affidare l'esecuzione delle prestazioni professionali altamente qualificate di cui necessita, in base ad una procedura selettiva con valutazione comparativa. A tal fine l'Ufficio competente predispone un apposito avviso nel quale sono evidenziati i seguenti elementi minimi:

- a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all'attività amministrativa dell'ente;
- b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- c) durata dell'incarico;
- d) luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione);
- e) compenso per la prestazione;
- f) i documenti da allegare alla domanda;
- g) indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.

2. Nel medesimo avviso è individuato:

- un termine per la presentazione della domanda di partecipazione;
- il termine entro il quale si concluderà la procedura;
- i criteri attraverso i quali avverrà la comparazione.

3. L'avviso è pubblicato all'Albo pretorio dell'Ente per un periodo di tempo non inferiore a 10 giorni.

4. Per la comparazione saranno valutati i seguenti elementi:

- a) qualificazione professionale;
- b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
- c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
- d) eventuale riduzione sui tempi di realizzazione dell'attività e sul compenso;
- e) ulteriori elementi legati alla specificità dell'incarico.

5. Per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
- b) godere dei diritti civili e politici;
- c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione;
- f) non trovarsi in condizione di incompatibilità allo svolgimento dell'incarico stesso in conformità alla normativa vigente in materia di limitazioni connesse a condizioni particolari del possibile incaricato, tra le quali rientrano, in particolare:
 - le cause di incompatibilità riferibili alle fattispecie individuate dall'art. 51 del Codice di procedura civile, riferibili all'oggetto ed all'esecuzione dell'incarico;
 - le cause di incompatibilità relative a particolari situazioni riferibili agli amministratori locali in base alle disposizioni in tema di incompatibilità contenute nel d. lgs. n. 267/2000;
 - l'art. 25 della legge n. 724/1994;
 - l'art. 53 del d. lgs. n. 165/2001, con riguardo ai dipendenti di Amministrazioni Pubbliche con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale superiore al 50% dell'orario di lavoro;
 - l'art. 92, comma 1, del d. lgs. n. 267/2000, con riguardo ai dipendenti di enti locali con rapporto con rapporto di lavoro a tempo parziale, con qualunque commisurazione rispetto all'orario di lavoro.

6. L'ufficio competente procede alla valutazione delle domande e degli allegati, anche attraverso commissioni appositamente costituite, delle quali facciano parte rappresentanti degli uffici che utilizzeranno la collaborazione.

Art. 5 - Affidamento diretto di incarichi

1. L'Ufficio competente può procedere all'affidamento diretto degli incarichi di collaborazione, previa valutazione del curriculum, esclusivamente nelle seguenti ipotesi:

- a) procedura comparativa, adeguatamente pubblicizzata con le modalità indicate dal precedente art. 4, comma 3, andata deserta, per mancata presentazione di domande da parte dei candidati, ovvero per esclusione o inidoneità di tutti i candidati, ovvero per rinuncia di tutti i candidati vincitori e idonei;
- b) assoluta urgenza di instaurazione del rapporto di collaborazione connessa alla realizzazione dell'attività discendente dall'incarico entro un termine prefissato da norme di legge, regolamenti o da norme contrattuali, alla cui osservanza il Comune è tenuto;
- c) unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo, inequivocabilmente dimostrata, per la quale non è possibile effettuare una comparazione tra più soggetti, in quanto l'attività richiesta può essere garantita esclusivamente da uno specifico soggetto, essendo la stessa strettamente connessa alla capacità e all'abilità di un determinato soggetto.

Art. 6 - Contratto

1. Il responsabile del servizio formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un atto di natura contrattuale (disciplinare ovvero convenzione etc.), nel quale è specificato, a pena di inammissibilità e di improcedibilità, che:

- a) l'affidamento dell'incarico avviene nel rispetto dei limiti, criteri e modalità previsti dal presente Regolamento;
- b) l'incarico da conferire rispetta i limiti di spesa previsti dal successivo art. 9.

2. Il contratto indica:

- a) l'oggetto della prestazione;
- b) la durata (decorrenza e termine finale entro il quale conseguire l'oggetto della prestazione);
- c) il luogo dove dovrà svolgersi l'incarico;
- d) i rapporti tra committente e contraente;
- e) il compenso pattuito e le eventuali penali in caso di parziale o totale inadempimento.

3. Il contratto è espletato senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del committente; non comporta obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l'inserimento nella struttura organizzativa del committente.

4. Non è ammesso il rinnovo del contratto.

5. Il committente può prorogare, ove ravvisi un motivato interesse, la durata del contratto, solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito.

Art. 7 - Penali

1. Il responsabile del settore competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.

2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore risultino totalmente non conformi a quanto previsto dal contratto il responsabile può richiedere all'incaricato di integrare i risultati entro

un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni. In tal caso all'incaricato non spetterà alcun compenso, ma saranno liquidate esclusivamente le spese vive eventualmente sostenute per l'assolvimento dell'incarico.

3. Qualora non sia possibile assegnare una proroga, il responsabile del settore risolverà il contratto per inadempienza. L'incaricato non avrà diritto ad alcun compenso, ma gli sarà comminata una penale compresa tra il 16% e il 30% del compenso pattuito, oltre all'eventuale richiesta di risarcimento per i danni subiti dall'Ente.

4. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente non conformi a quanto previsto dal disciplinare di incarico il responsabile può chiedere all'incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, applicando al compenso pattuito una penale compresa tra il 10% e il 15% dell'importo.

5. Qualora non sia possibile assegnare una proroga, si procederà alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito, in misura non inferiore al 30% e non superiore al 70% dell'importo contrattuale.

Art. 8 - Esclusioni

1. Il presente regolamento non si applica:

- agli appalti di servizio;
- agli incarichi professionali relativi ai servizi di architettura e ingegneria nonché agli incarichi di supporto al responsabile unico del procedimento, per i quali si applicano le specifiche disposizioni normative in materia di contratti pubblici;
- agli incarichi di patrocinio giudiziario e assistenza giudiziaria ad avvocati esterni per la difesa legale nell'interesse del Comune;
- agli organismi di controllo interno ed ai nuclei di valutazione;
- agli incarichi di consulente tecnico di parte in sede giudiziaria;
- ai membri di commissioni e organi istituzionali.

Art. 9 - Limiti di spesa

1. Il limite annuo massimo di spesa per gli incarichi esterni di cui al presente regolamento è fissato, in sede di approvazione del bilancio di previsione, nella misura dell'0,1% del totale della spesa del titolo I, ovvero nella diversa misura eventualmente prevista dalla normativa di legge vigente in materia.

2. Il limite di spesa previsto in sede di approvazione del bilancio di previsione può essere superato per ragioni eccezionali, debitamente motivate, sempre nel rispetto del limite di spesa massima di cui al presente Regolamento e alle disposizioni di legge vigenti in materia.

3. Il Comune affida gli incarichi di studio, di ricerca e di consulenza sulla base di un programma approvato dal Consiglio Comunale.

4. Il programma di cui al precedente comma 3 tiene conto del limite di spesa previsto dal presente articolo.

5. In ogni caso il presente Regolamento si applica in conformità alla normativa vigente in materia.

Art. 10 - Pubblicità ed Efficacia

1. Dell'avviso di cui all'art. 4 si dà adeguata pubblicità tramite il sito dell'amministrazione e attraverso altri mezzi di comunicazione, eventualmente indicati dal Responsabile del servizio competente.

2. Dell'esito della procedura comparativa e del relativo provvedimento di incarico, recante l'indicazione del soggetto percettore, della ragione dell'incarico e dell'ammontare del compenso da erogare, deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente.

3. L'efficacia dei contratti di cui al presente regolamento decorre dalla pubblicazione del nominativo dell'incaricato, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'Amministrazione nel rispetto delle vigenti disposizioni.

4. L'Amministrazione provvede ad inviare alla presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica le comunicazioni relative agli incarichi conferiti, nei tempi e nei modi prescritti dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 11 - Provvedimento di incarico e attestazioni

1. La determinazione con la quale il dirigente/responsabile competente provvede ad affidare un incarico di cui al presente regolamento e a definire il relativo impegno di spesa, contiene, nella parte narrativa, specifica attestazione del rispetto:

- dell'art. 7 c. 6 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- del TUEL 267/2000 e s.m.i.;
- dello Statuto dell'Ente;
- del regolamento di contabilità;
- del presente regolamento.

2. Il provvedimento di liquidazione di spesa contiene il riferimento al rispetto degli obblighi di pubblicazione sul sito internet dell'Ente di cui all'art. 15 DLgs. 33/2013 e nel rispetto dell'art. 3 commi 54 e 55 della legge 244/2007.

Art. 12 - Controllo della Corte dei Conti

1. Gli atti di spesa superiore a € 5.000,00 per gli incarichi di cui al presente regolamento, devono essere sottoposti al controllo della Corte dei Conti, secondo le modalità fissate dalla sezione medesima, ai sensi dell'art. 1 comma 173, legge 266/2005.

Art. 13 - Invio alla Corte dei Conti

1. Le disposizioni regolamentari di cui al presente regolamento sono trasmesse alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti entro 30 giorni dalla loro adozione.

2. Il presente Regolamento sostituisce interamente l'allegato "modalità e criteri per il conferimento di incarichi a tempo determinato" approvato, in uno con il "regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi comunali", con delibera G.C. 163 del 19 maggio 1998, come modificato dalla delibera 170 del 12 maggio 2003, nonché l'integrazione regolamentare approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 11.07.2023.